R.G. Nr. 4562/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Alessandro Di Tano, all'esito dell'udienza del 20.03.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al Nr. 4562 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:

[redacted] (Avv. Francesco Di Pietro)

- parte ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, e **PREFETTURA DI PESARO-URBINO** in persona del Prefetto *pro tempore* (Avvocatura Distrettuale dello Stato).

- parte resistente -

OGGETTO: Impugnazione del provvedimento del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino dell'08.10.2022.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

[redacted] ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino dell'08.10.2022, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della sua istanza di

concessione della cittadinanza italiana, rappresentando a sostegno della propria domanda quanto segue (cfr. l'atto introduttivo):

- la ricorrente è nata in data [redacted] a [redacted] (Guinea) ed "*è regolarmente soggiornante in Italia in forza di carta di soggiorno … in quanto coniugata … con il cittadino italiano …* [redacted]";
- dall'unione di [redacted] e [redacted] sono nati i figli "[redacted]" (in data [redacted]) e "[redacted]" (in data [redacted]);
- la ricorrente "*ha presentato in data 22.10.2018 domanda di cittadinanza italiana alla Prefettura di Pesaro e Urbino*";
- l'Amministrazione resistente ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza "*in quanto vi era un'informativa sfavorevole del Commissariato di Polizia di Urbino, secondo cui la ricorrente si sarebbe trasferita da oltre cinque anni in Francia e secondo cui la stessa avrebbe difficoltà a comprendere ed a esprimersi in lingua italiana*";
- eppure la ricorrente ha contratto matrimonio in data 03.11.2016 con il cittadino italiano [redacted] "*e in data 22.10.2018 ha presentato domanda di cittadinanza*";
- è stato quindi rispettato il termine di cui all'art. 5 della Legge n. 91/1992 ("*due anni, in quanto residente in Italia, ridotto alla metà causa presenza figli, ergo un anno*");
- i coniugi "*hanno coabitato in* [redacted] *dal 2017*"; "*le successive vicende sono costituite unicamente dal trasferimento del marito in Francia per documentate ragioni di lavoro*"; ad ogni modo "*non è venuta meno né la residenza anagrafica (non vi è provvedimento di cancellazione per irreperibilità), né il domicilio … né il regolare soggiorno della ricorrente in Italia (è stata infatti rilasciata la carta di soggiorno permanente), né la* maritalis affectio";
- "*la coppia è tuttora sposata … e dalla loro unione sono nati due figli*"; "*le diverse abitazioni sono unicamente dovute alle descritte ragioni lavorative in capo al marito. Anzi, il fatto che la Ricorrente si rechi per alcuni periodi in Francia per stare insieme al coniuge, è indice … dell'effettività del vincolo coniugale*";
- inoltre, "*il requisito della conoscenza della lingua italiana è stato introdotto il 2.12.2018 e vale per le domande di cittadinanza presentata dopo tale data. Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato domanda di cittadinanza in precedenza: in data 22.10.2018*", per cui "*era esentata dalla prova della conoscenza della lingua italiana*";
- peraltro, "*la conoscenza della lingua italiana è data dal possesso della relativa certificazione rilasciata secondo l'*iter *disciplinato*" dalla normativa di settore e non "*da un accertamento effettuato in Questura*".

Effettivamente l'Amministrazione resistente ha dichiarato la inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta da [redacted], osservando che (cfr. la copia del provvedimento impugnato):

- "*all'esito dell'istruttoria di rito e precisamente dal rapporto informativo sfavorevole del Commissariato di Pubblica di Sicurezza di* [redacted] *… confermato dalla Questura di Pesaro e Urbino … sono emersi il comprovato trasferimento da oltre 5 anni in Francia, nonché la difficoltà dell'istante a comprendere ed esprimersi in lingua italiana*";

- il "*colloquio con gli agenti di polizia*" è "*avvenuto solo con la mediazione linguistica della … suocera*" della ricorrente;

- non sussiste, perciò, nel caso di specie il presupposto "*dell'integrazione e della residenza legale che legittima l'istanza di cittadinanza per matrimonio*".

Orbene, il ricorso proposto da [redacted] è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento, in quanto:

- ai sensi dell'art. 5, primo comma, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, "il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi";

- nel caso di specie non risulta che i coniugi abbiano divorziato o si siano separati, né che il loro matrimonio sia stato annullato (cfr., al riguardo, il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di [redacted]; si veda anche l'estratto per riassunto del Registro degli Atti di matrimonio nel quale non risultano annotazioni);

- la Giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della L. n. 94 del 2009, soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, come si evince dal tenore testuale della norma in questione che adopera l'espressione "separazione personale", utilizzata anche negli artt. 150, 154 e 155 c.c. prima della modifica intervenuta con il D.lgs. n. 154 del 2013, cogliendosi peraltro la differenza tra "separazione personale" e "separazione di fatto" anche nell'art. 6 della l. n. 184 del 1983 in tema di adozioni (cfr. Cass. Sez. I, Ord. n. 4819/2020 e, nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sent. n. 969/2017);

- la ricorrente, poi, ha allegato documentazione da cui risulta la propria iscrizione anagrafica presso il Comune di [redacted] dal 2017 ad oggi (cfr. il certificato di residenza rilasciato dalla competente

amministrazione comunale; si veda, al riguardo, l'atto introduttivo: "*I due coniugi … hanno coabitato in Urbino dal 2017 (la Ricorrente è iscritta all'anagrafe del Comune di* [redacted] *dal 6.6.2017) …*");

- sul punto, la più recente Giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la residenza legale sul territorio dello Stato italiano deve essere ricondotta alle risultanze delle iscrizioni anagrafiche (cfr. Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 3/2022; si veda l'atto introduttivo: "*… la ricorrente è sempre stata residente anagraficamente in Urbino e non è mai stata destinataria di provvedimento di cancellazione …*");

- inoltre, a [redacted] è stata rilasciata dalle Autorità italiane una "*carta di soggiorno permanente*" per motivi familiari nel 2022 (cfr. la documentazione di causa ed il ricorso: "*… è stata rilasciata dalla Questura di Urbino la carta di soggiorno permanente* ex *art. 17, d.lgs 30/2007. Si tratta di un titolo di soggiorno che, ex art. 14 d.lgs 30/2007, viene rilasciato a chi ha maturato particolari requisiti attestanti un livello elevato di integrazione socio lavorativa …*");

- l'ulteriore documentazione allegata in atti conferma la presenza effettiva della ricorrente (e dei figli: cfr. i certificati di nascita) sul territorio della Repubblica nel periodo contestato dall'Amministrazione resistente (cfr., al riguardo, il certificato medico del 28.01.2022, da cui emerge che: a) [redacted] è un "*assistito*" del Dott. [redacted] "*dal 04/05/2016*"; b) "*la consorte Signora* [redacted] *è ugualmente*" una sua "*assistita dal 20/03/2017*"; il certificato medico del 28.01.2022, da cui emerge che [redacted] è una "*assistita*" del Pediatra Dott. [redacted]; i certificati medici del 23.03.2018 e del 27.03.2018 a firma del Dott. [redacted] relativi a [redacted]; il verbale di Pronto Soccorso dell'11.10.2017; l'ecografia ostetrica del 23.03.2017; la ricevuta del 13.07.2021 rilasciata alla ricorrente dal Dott. [redacted]; la documentazione scolastica; i certificati di vaccinazione; la dichiarazione rilasciata dall'Associazione di Promozione Sociale [redacted]: "*La sottoscritta* [redacted]*, in qualità di presidente dell'associazione … DICHIARA che* [redacted] *e* [redacted]*, residenti ad* [redacted] *in Via* [redacted] *hanno iscritto i figli* [redacted] *e* [redacted] *alla nostra Associazione … e ai campi estivi … nel periodo 25-29 luglio 2022*"; la dichiarazione rilasciata dalla [redacted]: "*SI DICHIARA CHE* [redacted] *e* [redacted]*, residenti ad* [redacted] *in Via* [redacted]*, hanno iscritto i figli* [redacted] *e* [redacted]*, alla nostra Associazione* [redacted] *e al Centro Estivo dove hanno partecipato regolarmente alle attività nel periodo 1-5 agosto 2022*").

Ciò smentisce, dunque, le risultanze della scarna istruttoria condotta dalla PREFETTURA (consistita - di fatto - nella sola acquisizione del rapporto informativo del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Urbino del 03.02.2022, successivamente confermato dalla Questura di Pesaro

e Urbino in data 08.09.2022; cfr. il provvedimento impugnato: "*… all'esito dell'istruttoria di rito e precisamente dal rapporto informativo … sono emersi il comprovato trasferimento da oltre 5 anni in Francia …*").

Quanto, invece, alla *maritalis affectio*, questa è da intendersi come la volontà duratura dei coniugi di vivere come marito e moglie; il requisito in questione non va confuso con la convivenza/coabitazione.

Tanto premesso, non sono emersi nel caso di specie elementi che consentano di ritenere la fittizietà del matrimonio o il venir meno della *maritalis affectio* (che, anzi, trova conferma proprio nella decisione della ricorrente e del marito di trascorrere "*parte del tempo in Francia*", dove [redacted] ha trovato occupazione nel 2020: cfr. il contratto di lavoro in lingua francese; v. l'atto introduttivo: "*… la coppia è tuttora sposata dal 2016 e dalla loro unione sono nati due figli. Più ampiamente, non è mai venuta meno tra loro la* maritalis affectio*: le diverse abitazioni sono unicamente dovute alle descritte ragioni lavorative in capo al marito. Anzi, il fatto che la Ricorrente si rechi per alcuni periodi in Francia per stare insieme al coniuge, è indice della* maritalis affectio*, quindi dell'effettività del vincolo coniugale*").

Ad ulteriore prova del radicamento dell'intero nucleo familiare sul territorio italiano v'è poi la visura catastale allegata in atti, da cui si evince che il marito dell'odierna istante ([redacted]) è proprietario dell'immobile di [redacted], Via [redacted], in cui la ricorrente risiede.

Da ultimo, poi, la ricorrente ha depositato documentazione che prova il ritorno del marito in Italia e dimostra - inequivocabilmente - la presenza dell'intero nucleo familiare sul Territorio nazionale (cfr., al riguardo, la "convenzione di Borsa lavoro" del 24.07.2023; il "foglio rosa" rilasciato alla ricorrente; le dichiarazioni del dirigente scolastico del 12.03.2024; la documentazione contrattuale lavorativa relativa al marito della ricorrente).

Quanto, infine, al requisito della conoscenza della lingua italiana:

- l'Amministrazione resistente ha riconosciuto che: a) la domanda di concessione della cittadinanza "*è stata presentata*" dalla ricorrente "*in data 22.10.2018, prima che entrasse in vigore la legge di conversione n. 132/2018*"; b) "*manca … una disciplina transitoria per i procedimenti amministrativi iniziati con la presentazione dell'istanza ma non ancora conclusi al momento di entrata in vigore della legge*"; (cfr. la comparsa di costituzione e risposta);
- l'odierna ricorrente era quindi effettivamente "*esentata dalla prova della conoscenza della lingua italiana*" richiesta dalla disciplina normativa attualmente vigente (cfr. l'atto introduttivo);
- peraltro, il livello di competenza linguistica dell'istante risulta adeguatamente dimostrato dalla documentazione allegata in atti (cfr. l'attestato rilasciato in data 12.08.2022 dal "Centro Studi

Italiani" - Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri delle Marche e le attestazioni del 03.04.2023).

In conclusione:

• il ricorso proposto da [redacted] è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento;

• (in assenza di eventuali ulteriori elementi ostativi non emersi in questo giudizio) sussiste quindi il diritto della ricorrente ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio contratto con un cittadino italiano;

• sussistono al contempo i presupposti per un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda, della complessità delle questioni giuridiche trattate e della natura degli interessi coinvolti.

PQM

Il Tribunale Ordinario di Ancona, in persona del Giudice Dott. Alessandro Di Tano, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al Nr. 4562 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

ANNULLA

il provvedimento impugnato.

RICONOSCE

alla ricorrente il diritto ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio contratto con un cittadino italiano, per tutte le considerazioni di cui in motivazione (in assenza di eventuali ulteriori elementi ostativi non emersi in questo giudizio).

Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.

Così è deciso ad Ancona, in data 20.03.2024.

Il Giudice

Dott. Alessandro Di Tano